

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 63 del 28/12/2022

PROPOSTA N.2073/2022

OGGETTO: REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI DEHOR E APPROVAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO.

L'anno 2022 addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16:00 nella Casa comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio comunale convocato in modalità mista.

Completate le operazioni di collegamento, alle ore 16:17 si procede all'appello.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 18 Consiglieri:

MALPENSA MARINA	Presente	CALDERONI STEFANIA	Assente
CONTI ISABELLA	Assente	GIORGI LUCA	Presente
MORARA MATTEO	Assente	OBEROI SILVIA	Assente
BINDA DANIELE	Presente	CHIODINI LUCIA	Presente
LIGORIO CLAUDIA	Presente	CAVALLARO MICHELE	Presente
BARRICELLI CARLO	Presente in videoconferenza	PIANA MARCO	Assente
BONICELLI DELLA VITE	Assente	JALLA PAOLA	Presente
CORINNA		ROSSINI ALESSANDRA	Presente
BALLESTRAZZI	Assente	D'ERRICO	Presente
ALESSANDRO		MASSIMILIANO	
MARONE MARIA	Presente	CAMPITELLI CARMINE	Presente in videoconferenza
ZANIBONI CHIARA	Presente	SANGIORGI	Presente
BAIESI ROBERTO	Presente	ALESSANDRO	
MONARI ALESSANDRO	Presente	TENTONI LUCIANO	Presente
NICOLETTI EMANUELA	Presente		

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 7

Il Presidente, MALPENSA MARINA, presente presso la sede comunale Sala di Consiglio e collegato in videoconferenza, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Risultano presenti gli Assessori: Simon Benedetta, Guidi Juri, Melega Luca, Cristoni Michele, Falciatore Monica, Bonafe' Sara.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAFFINI ANDREA, presente presso la sede comunale Sala di Consiglio e collegato in videoconferenza, che provvede alla redazione del presente verbale.

In apertura di seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: Ligorio Claudia, Rossini Alessandra, D'Errico Massimiliano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Premesso che,

- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2021 è stato approvato il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari – per brevità anche denominato "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale";
- dopo 2 anni dall'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, gli uffici hanno valutato la necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina giuridica ed economica dell'occupazione di suolo pubblico, per ottimizzare e meglio precisare alcune procedure e al fine di semplificare l'attività degli utenti e degli stessi uffici;

Premesso inoltre che,

- la Giunta Comunale, a valle della positiva esperienza del progetto "San Lazzaro on the Road", con delibera n. 212 del 07/12/2022 ha espresso la volontà, quale linea di indirizzo, di agevolare, in via transitoria e straordinaria, l'utilizzo del suolo pubblico o di uso pubblico, per il consumo di alimenti e bevande, mediante l'occupazione con arredi leggeri corrispondenti ai dehor di tipo 1 e 2 di cui al Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di dehor su suolo pubblico e privato ad uso pubblico, approvato con delibera CC n. 13/2022;
- a tal fine, la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale :
 - una modifica regolamentare che preveda la possibilità di proseguire le occupazioni già in essere al 31/12/2022 mediante un procedimento semplificato, analogamente a quanto avvenuto per il Progetto San Lazzaro on the Road;
 - le seguenti tempistiche generali per pagamento del Canone Unico per occupazione, diverse da quelle di norma previste nel Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale sopra citato:
 - proroga al 31/03/2023 del termine di scadenza relativo al Canone unico di occupazione 2022;
 - differimento al 30/06/2023 del termine di pagamento del canone unico per occupazione relativo all'anno 2023;

Premesso inoltre che,

- con delibera di Giunta Comunale n. Del 221 del 14/12/2022 l'Amministrazione ha affrontato il tema dei mercati contadini di via Galletta e via della Repubblica, le cui concessioni, assegnate a seguito di bandi pubblici, sono in scadenza il 31/12/2022;
- nel richiamato provvedimento, l'Amministrazione ha espresso la volontà, quale linea di indirizzo, di prorogare sino al 31/12/2023 le concessioni attualmente in essere, al fine di mantenere e promuovere la presenza di mercati contadini sul territorio, nelle more di un'approfondimento necessario con riferimento alla loro futura gestione;
- l'Amministrazione ha inoltre espresso la volontà, quale linea di indirizzo, che tale proroga avvenga secondo modalità il più possibile semplificate, al fine di proseguire questa esperienza già consolidata, senza soluzione di continuità;

Valutato:

- di condividere le proposte di modifica apportate dagli uffici ai Regolamenti sopra citati, nell'ottica di un miglioramento del servizio;
- di condividere la volontà espressa dalla Giunta Comunale, sia con riferimento alla proposta di proseguimento delle occupazioni con dehor di tipo 1 e 2, sia con riferimento ai mercati contadini di via Galletta e di via Repubblica, apportando le necessarie modifiche regolamentari, peraltro in linea con quanto già richiesto dagli uffici;
- in particolare di condividere, per questi 2 progetti, l'individuazione di una soluzione procedimentale semplificata, che risponde ad una logica di buon andamento ed efficienza della Amministrazione, sia in termini di migliore organizzazione degli uffici sia in relazione alla agevolazione delle imprese del territorio rispetto agli adempimenti amministrativi connessi;

Valutato pertanto, con il presente provvedimento e in ragione delle motivazioni sopra espresse, di modificare:

- il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico;
- il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari ;
- il Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di dehor su suolo pubblico e privato ad uso pubblico,

Dato atto che il presente provvedimento, tenuto conto dei riflessi diretti ed indiretti sul patrimonio dell'Ente, è coerente con le previsioni del Bilancio 2023-2025;

Considerata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - per consentire agli uffici di applicare immediatamente le modifiche procedurali proposte;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^a Commissione consiliare nella seduta del 20/12/2022;

VISTI

l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

l'art.1 comma 821 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

DELIBERA

1) per le ragioni specificate in premessa, di approvare le modifiche ai seguenti Regolamenti, riportate nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico,
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari,
- Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di dehor su suolo pubblico e privato ad uso pubblico;

2) di prorogare la validità dell'occupazione con arredi leggeri corrispondenti ai dehor di tipo 1 e 2, che risulteranno scadute alla data del 31/12/2022, sino al 31/12/2024, ai sensi dell'art 10 comma 1 bis introdotto con il presente provvedimento, con le seguenti modalità:

- la proroga avverrà mediante comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, da inviare all'ufficio competente entro il 31/03/2023;
- l'occupazione oggetto di proroga dovrà rispettare quanto previsto nelle Linee guida del progetto "S. Lazzaro on the Road" approvate con Delibera di Giunta comunale n. 73/2020 e modificate con Delibera di Giunta comunale n.87/2020; per quanto non disciplinato dalle citate Linee guida, si applicherà quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di dehor su suolo pubblico e privato ad uso pubblico;

3) di prorogare al 31/03/2023 il termine di scadenza relativo al pagamento del Canone unico di occupazione 2022, confermando la volontà della Giunta Comunale, in linea con la modifica apportata dal presente provvedimento all'art. 7 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale, mediante l'introduzione del comma 5bis; tale proroga permette alle attività economiche di avere più tempo per regolarizzare la propria posizione debitoria, posto che la regolarità nei pagamenti è condizione necessaria al proseguimento dell'occupazione;

4) per quanto riguarda il differimento del termine di pagamento del canone unico per occupazione, di stabilire il 30 giugno quale come termine generale per il pagamento del Canone Unico per le future annualità, a partire dal 2023, con le precisazioni di cui al novellato art 7 commi 3 e 5 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale;

5) di prorogare sino al 31/12/2023 la validità dell'occupazione delle concessioni in scadenza al 31/12/2022 relative ai mercati contadini di via Galletta e via della Repubblica, al fine di mantenere e promuovere la presenza di mercati contadini sul territorio, nelle more di un'approfondimento necessario con riferimento alla loro futura gestione, in linea con la modifica apportata con il presente provvedimento dal comma 7 all'art. 2 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico;

6) di stabilire che la suddetta proroga avverrà mediante comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, da inviare all'ufficio competente entro il 31/03/2023;

7) di dare mandato alla Dirigente della II Area di organizzare la stesura e la pubblicazione dei Regolamenti nella versione coordinata con le eventuali modifiche apportate nella seduta della Commissione Consigliare, aggiornando i riferimenti ed i rinvii;

Richiesta l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire agli uffici di applicare già da subito le modifiche procedurali proposte.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Al termine procede con la votazione della proposta di delibera con votazione palese mediante strumento elettronico per i Consiglieri presenti presso la sede comunale e per appello nominale per quelli collegati in videoconferenza

Consiglieri presenti e votanti: n. 18

Voti favorevoli alla proposta: n. 15 (Malpensa Marina, Binda Daniele, Ligorio Claudia, Barricelli Carlo, Marone Maria, Zaniboni Chiara, Baiesi Roberto, Monari Alessandro, Nicoletti Emanuela, Giorgi Luca, Chiodini Lucia, Cavallaro Michele, Jalla Paola, Rossini Alessandra, Tentoni Luciano).

Voti contrari alla proposta: n. //

Astenuti: n. 3 (D'Errico Massimiliano, Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro).

La proposta è accolta.

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile come segue:

Voti favorevoli alla I.E.: n. 15 (Malpensa Marina, Binda Daniele, Ligorio Claudia, Barricelli Carlo, Marone Maria, Zaniboni Chiara, Baiesi Roberto, Monari Alessandro, Nicoletti Emanuela, Giorgi Luca, Chiodini Lucia, Cavallaro Michele, Jalla Paola, Rossini Alessandra, Tentoni Luciano).

Voti contrari alla I.E.: n. //

Astenuti: n. 3 (D'Errico Massimiliano, Campitelli Carmine, Sangiorgi Alessandro).

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
MALPENSA MARINA
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RAFFINI ANDREA
**FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005**

oOo

Deliberazione n. 63 del 28/12/2022

ALLEGATO A

OGGETTO: REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE PATRIMONIALE, DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI DEHOR E APPROVAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

I) Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico:

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<i>Art. 1 - Definizioni e disposizioni generali</i> (omissis) 3. Il mero transito di mezzi su area pubblica non costituisce occupazione e l'autorizzazione al transito viene rilasciata dall'ufficio tecnico competente che può valutare di richiedere una cauzione/fidejussione a garanzia qualora reputi che il transito possa danneggiare il suolo pubblico.	<i>Art. 1 - Definizioni e disposizioni generali</i> (omissis) 3. Il mero transito di mezzi su area pubblica non costituisce occupazione e l'autorizzazione al transito in deroga, nel caso di aree di solito interdette al traffico veicolare, viene rilasciata dall'ufficio competente, individuato in relazione al tipo di area interessata al transito, che può valutare di richiedere una cauzione/fidejussione a garanzia qualora reputi che il transito possa danneggiare il suolo pubblico.	Si ritiene di specificare meglio il procedimento relativo al transito su aree pubbliche

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<i>Art. 2 - Domanda di occupazione e requisiti necessari</i>	<i>Art. 2 - Domanda di occupazione e requisiti necessari</i> (omissis) 7. Le norme del presente Regolamento si applicano anche ai mercati riservati agli imprenditori agricoli (cd. mercati contadini), per quanto compatibili, fatte salve le disposizioni dettate da specifici provvedimenti di istituzione, di localizzazione nonché quelli relativi alle modalità di gestione, di competenza della Giunta Comunale	In vista della ridefinizione delle modalità gestionali dei mercati contadini sul territorio, si ritiene opportuno inserire questo nuovo comma all'art 2, anche al fine di chiarire l'allocatione delle competenze con riferimento a questa materia che non attiene al commercio su area pubblica

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<i>Art. 6 - Comunicazione di occupazione in caso di procedura semplificata e occupazioni di pronto intervento per manutenzione di servizi essenziali</i> 1. L'occupazione si intende concessa a seguito di comuni-	<i>Art. 6 - Comunicazione di occupazione in caso di procedura semplificata e occupazioni di pronto intervento per manutenzione di servizi essenziali</i> 1. L'occupazione si intende concessa a seguito di comuni-	Si è ritenuto di riformulare l'articolo 6, rivedendo anche la numerazione, al fine di ampliare i casi in cui è ammessa questa procedura semplificata In particolare: - alla lettera a) sono state introdotte alcune precisazioni

<p>cazione scritta all'Ufficio competente, da darsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'occupazione, per le verifiche del caso, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) occupazioni realizzate in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative; - occupazioni aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi; - attività di propaganda e promozionali; <p>a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano durata non superiore alla giornata, - non siano poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, - non comportino l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione, - non siano soggette alle autorizzazioni previste dal Testo Unico Locali di Pubblico Spettacolo (TULPS); - non comportino attività di vendita e/o di somministrazione (ad eccezione della sola somministrazione gratuita); - abbiano ottenuto il parere favorevole, da parte degli uffici comunali preposti alla tutela del territorio o da parte dell'ufficio comunale competente all'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche; <p>b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. L'occupazione mediante luminarie è ammessa nel rispetto della prescrizione di non collegarsi all'impianto pubblico e, ove ciò non fosse possibile, solo a fronte di nulla osta da parte del settore Ma-</p>	<p>cazione scritta all'Ufficio competente, da darsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'occupazione, per le verifiche del caso, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) occupazioni realizzate in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative; - occupazioni aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi; - attività di propaganda e promozionali; <p>a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano durata non superiore alla giornata, - non siano poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, - non comportino l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione, ad eccezione dei provvedimenti di interdizione di aree destinate alla sosta veicolare (parcheggi e stalli); - non siano soggette alle autorizzazioni previste dal Testo Unico Locali di Pubblico Spettacolo (TULPS), previste all'art. 68, 69, 80; - non comportino attività di vendita e/o di somministrazione (ad eccezione della sola somministrazione gratuita); - abbiano ottenuto il parere favorevole, da parte degli uffici comunali preposti alla tutela del territorio o da parte dell'ufficio comunale competente all'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche; <p>b) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ed altri enti o soggetti pubblici, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché le occupazioni per lavori commissionati da enti pubblici o concessionari di servizi</p>	<p>per agevolare l'utilizzo della procedura semplificata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle lettere b),c), sono stati inserite le occupazioni relative a lavori o servizi di interesse pubblico attuate da soggetti pubblici o privati, per cui si ritiene opportuna un'accelerazione del procedimento. <p>Spesso si tratta di occupazioni accompagnate da ordinanza stradale o nulla-osta scavi, per cui esiste già una valutazione tecnica operata da altri Settori comunali, circa la modalità di attuazione e l'occupazione ne è la naturale conseguenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle lettere e) i) sono stati inseriti nuovi casi, al fine di allineare l'articolo con i casi di esenzione dal Canone Unico
---	--	--

<p>nutenzioni del Comune e non deve interferire con le linee aeree dei bus a trazione elettrica; c) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico; d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, di durata non superiore alle 6 ore, che non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo; e) occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento di Polizia Urbana; f) occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o professionale o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento. L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 del presente Regolamento; g) occupazioni realizzate in occasione di riprese cinematografiche e/o televisive di durata non superiore alle 24 ore, con attrezzature necessarie alla realizzazione delle riprese - attrezzature elettricisti (stativi, pannelli, luci a scarica - con ballast -, altre tipologie di luci, metrature caveria e copricaveria), attrezzature macchinisti (binari e carrelli, dolly, cranes -metratura-, con teste remotate o meno, consolle testa remotata); attrezzatura macchina da presa e suono (monitor regia; altri monitor; DIT sistema gestione files e backup; carrello regi-</p>	<p>pubblici; c) le occupazioni per lavori, manutenzioni e servizi effettuati da parte di aziende pubbliche o private, con riferimento impianti, manufatti o infrastrutture adibiti a servizi pubblici o di interesse pubblico, ad eccezione delle occupazioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione, nell'ambito di nuovi interventi edilizi; d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, di durata non superiore alle 6 ore, che non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo; e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola; f) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico; g) occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento di Polizia Urbana; h) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. L'occupazione mediante luminarie è ammessa nel rispetto della prescrizione di non collegarsi all'impianto pubblico e, ove ciò non fosse possibile, solo a fronte di nulla osta da parte del settore Manutenzioni del Comune e non deve interferire con le linee</p>	
--	---	--

<p>strazione suono, sedie e ombrelli per postazioni regia / attori) - su tutto il suolo pubblico.</p>	<p>aeree dei bus a trazione elettrica;</p> <p>i) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;</p> <p>j) occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale o professionale o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento. L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 del presente Regolamento;</p> <p>k) occupazioni realizzate in occasione di riprese cinematografiche e/o televisive di durata non superiore alle 24 ore, con attrezzature necessarie alla realizzazione delle riprese - attrezzature elettricisti (stativi, pannelli, luci a scarica - con ballast -, altre tipologie di luci, metrature caveria e copricaveria), attrezzature macchinisti (binari e carrelli, dolly, cranes -metratura-, con teste remotate o meno, consolle testa remotata); attrezzatura macchina da presa e suono (monitor regia; altri monitor; DIT sistema gestione files e backup; carrello registrazione suono, sedie e ombrelli per postazioni regia / attori) - su tutto il suolo pubblico.</p>	
---	--	--

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<p><i>Art. 10 - Rinnovo, proroga, rinuncia alla concessione e rinvio del periodo di occupazione</i></p> <p>1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di tre mesi prima della data di scadenza della concessione in atto.</p> <p>2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presen-</p>	<p><i>Art. 10 - Rinnovo, proroga, rinuncia alla concessione e rinvio del periodo di occupazione</i></p> <p>1. In caso di occupazione permanente, il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di almeno 30 giorni prima della data di scadenza della concessione in atto.</p> <p>1bis In caso di occupazioni permanenti la proroga è ammessa solo in casi ecce-</p>	<p>Si è ritenuto di distinguere meglio tra i casi di proroga rispettivamente nelle occupazioni permanenti e nelle occupazioni temporanee.</p> <p>Inoltre si è ritenuto di adottare una semplificazione sia sulle tempistiche, sia sulle procedure, introducendo la comunicazione per la maggior parte dei casi di proroga e per i rinvii di data.</p>

<p>tata almeno sette giorni prima della scadenza</p>	<p>zionali specificatamente motivati.</p> <p>2. In caso di occupazione temporanea, il concessionario che intenda prorogare il periodo di occupazione, potrà presentare semplice comunicazione, almeno 7 giorni prima della scadenza, se le condizioni di occupazione rimangono inalterate oppure qualora l'occupazione sia limitata ad una parte dell'area originariamente concessa e, nel caso di occupazione di aree stradali, non sia necessaria l'emissione di nuovo provvedimento di modifica della circolazione. Qualora non sussistano tali condizioni, a seconda dei casi, dovrà essere presentata una nuova comunicazione (almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione) o una nuova richiesta di autorizzazione (almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione).</p> <p>La proroga è sempre subordinata al pagamento preventivo del canone unico.</p> <p>3. Il rinvio della data di occupazione deve essere comunicato entro la data prevista per l'inizio dell'occupazione e almeno 7 giorni prima rispetto alla nuova data</p>	
--	---	--

II) Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e disposizioni comuni per la concessione di occupazione suolo pubblico, il commercio su aree pubbliche e l' autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari:

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<p><i>Art. 5 Determinazione della tariffa e classificazione del suolo pubblico</i></p>	<p><i>Art. 5 Determinazione della tariffa e classificazione del suolo pubblico</i> (omissis)</p> <p>7. Nel caso in cui nel corso di una occupazione entrino in vigore le nuove tariffe, verrà effettuato il conguaglio del Canone Unico a partire dalla data di entra-</p>	<p>Comma 7 – comma nuovo. Si ritiene utile precisare che l'applicazione della tariffa segue la data dell' occupazione non quella di emanazione del provvedimento di concessione. Viene pertanto inserito questo nuovo comma all'art. 5</p>

	<p>ta in vigore delle nuove tariffe.</p> <p>8. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 L. 160/2019 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico, ma la tariffa di esposizione pubblicitaria è incrementata secondo i parametri definiti dalla Giunta Comunale. Si rinvia, per l'individuazione delle tipologie di mezzi pubblicitari la cui installazione è autorizzata su area pubblica al vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione C.C. 19 del 09/07/2020 (applicabile limitatamente a quanto disposto nel titolo II, negli artt. 23, 24 e 25 del Titolo III e negli artt. 26,28 e 29 del titolo IV).</p>	<p>Comma 8 – specificazione in relazione al canone unico relativo ai mezzi pubblicitari su area pubblica</p>
--	---	--

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<p><i>Art. 7. Modalità e termine per il pagamento del canone, rateizzazioni</i> (omissis)</p> <p>3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione/autorizzazione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.</p>	<p><i>Art. 7. Modalità e termine per il pagamento del canone, rateizzazioni</i> (omissis)</p> <p>3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione/autorizzazione deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, fatta salva la possibilità di rateizzazione nei termini specificati nei successivi commi. (omissis)</p> <p>5. Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno</p> <p>5bis. La Giunta Comunale</p>	<p>Si è ritenuto opportuno proporre questa modifica al fine di ottimizzare la richiesta di canone unico per occupazioni permanenti mediante un invio massivo unico di avvisi di pagamento, a seguito dell'entrata in vigore della piattaforma PagoPA, il cui utilizzo è divenuto obbligatorio, superando la distinzione tra le due date: 30 aprile e 31 ottobre (quest'ultima per i passi carrai).</p> <p>Il 30 giugno rappresenta un buon compromesso tra le esigenze organizzative degli uffici, in relazione all'avvio massivo di avvisi di pagamento PagoPA e la necessità di assicurare tempi di incasso adeguati, anche in relazione alla possibilità di rateizzazione che viene disciplinata negli articoli successivi</p>

	in casi eccezionali specificatamente motivati può deliberare termini differenti rispetto a quelli indicati ai commi 3 e 5 del presente articolo	
--	--	--

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<p><i>Art. 7. Modalità e termine per il pagamento del canone, rateizzazioni</i> (omissis)</p> <p>13. Con riferimento alle concessioni/autorizzazioni permanenti, e alle concessioni/autorizzazioni temporanee è ammessa la possibilità del versamento rateale, sia con riferimento al canone dell'anno in corso, sia con riferimento a canoni di annualità pregresse, secondo le seguenti modalità, e alle condizioni di cui ai commi 14 e 15 : a) canone uguale o inferiore ad € 300,00: nessuna rateizzazione; b) canone compreso tra € 300,01 e € 2.500,00: fino a 6 rate mensili da corrispondersi entro l'anno di competenza, o di accertamento nel caso di arretrati, con prima rata da versare entro la scadenza indicata nel presente articolo o entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento; c) canone compreso tra € 2.501,01 e € 6.000,00: in rate mensili da definire in un piano di rateizzazione, da corrispondersi entro l'anno successivo a quello di competenza, o di accertamento nel caso di arretrati; d) canone superiore a € 6.000,01: è ammessa la rateizzazione in 36 o più rate mensili, ai sensi del comma 797 art. 1 della Legge 160/2019, secondo le modalità previste in un piano di rateizzazione;</p> <p>14. Nei casi alla lettera b) di cui al comma 13 del presente articolo il soggetto obbligato dovrà comunicare al Comune l'intenzione di avvalersi della facoltà di rateizzazione e le</p>	<p>Art. 7. Modalità e termine per il pagamento del canone, rateizzazioni (omissis)</p> <p>13. Con riferimento alle concessioni/autorizzazioni permanenti, e alle concessioni/autorizzazioni temporanee è ammessa la possibilità del versamento rateale, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) con riferimento al canone dovuto per l'anno in corso, la rateizzazione è ammessa, a partire dall'importo di € 600,00, come di seguito indicato:</p> <p>• di norma in 3 rate (30 giugno, 30 settembre, 30 novembre), indicativamente di pari importo, da corrispondersi entro l'anno di competenza, senza necessità di concordare un piano di rateizzazione specifico. In via straordinaria e per comprovati motivi, l'ufficio può concedere, anche in accordo con il debitore, un piano di rateizzazione anche per importi inferiori ai 600,00 Euro ma comunque non inferiori ai 300,00 Euro, da corrispondere sempre entro l'anno. I ratei dovranno comunque essere di importo minimo superiore a 150,00 Euro.</p> <p>In via eccezionale, la rateizzazione oltre l'anno di competenza è ammessa, nei seguenti casi:</p> <p>I) nel caso in cui venga deliberata, per esigenze</p>	<p>Si ritiene di riformulare completamente il comma relativo alla rateizzazioni. Questo perché la modifica del procedimento di riscossione mediante Pago PA ha rivoluzionato le procedure degli uffici, per cui si rende necessario allineare le disposizioni regolamentari per garantire l'ottimizzazione e semplificazione del lavoro, garantendo informazioni chiare e inequivocabili all'utenza.</p> <p>Sostanzialmente sono state distinte le due ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - canone unico anno di competenza, - canone unico arretrati. <p>Per il primo, la regola è il pagamento nell'anno di competenza, per cui la rateizzazione deve essere limitata a livello temporale. Al contrario, per quanto riguarda gli arretrati, al fine di agevolare, quanto più possibile, l'incasso, senza ricorrere all'iscrizione a ruolo, sono state confermate modalità di rateizzazione che per le cifre più importanti consentono lo "sconfinamento" nelle annualità successive all'anno di accertamento. Si precisa tuttavia che l'ufficio, al fine di limitare il più possibile il pagamento su più anni, che implica anche complesse operazioni contabili, cercherà di concentrare gli accertamenti nella prima parte dell'anno.</p> <p>Il presente provvedimento accorpa quanto disposto nelle delibere di Giunta Comunale n. 35/2021, n. 208/2021, e n. 62/2022 con riferimento alle rateizzazioni.</p> <p>La norma attuale per gli arretrati oltre Euro 6.000,00 prevede 36 o più rate, senza stabilire un numero massimo di</p>

<p>sue modalità.</p> <p>15. Nei casi di cui alle lettere c) e d) di cui al comma 13 del presente articolo la rateizzazione è ammessa in via eccezionale e per motivate ragioni sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. Il soggetto obbligato che intende avvalersi della rateizzazione deve concordare con il comune un piano di rateizzazione del canone approvato dal Responsabile del canone nel rispetto dei suddetti criteri</p>	<p>straordinarie, una proroga ai termini di pagamento previsti dal Regolamento; in tale caso la rateizzazione dovrà comunque concludersi entro 6 mesi dalla nuova data di pagamento;</p> <p>II) nei casi di chiusura dell'attività produttiva per ragioni non dipendenti dalla volontà del titolare/legale rappresentante dell'attività, per un periodo superiore al 20% del periodo di attività - annuale o stagionale - computato a giorni, per le motivazioni specificate in delibera (morte/malattia del titolare, gravi danni all'attività, chiusura causa Covid, procedure concorsuali in essere etc etc) che dovranno essere adeguatamente documentate ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla rateizzazione;</p> <p>III) nei casi stabiliti dalla Giunta Comunale;</p> <p>Nei casi in cui è ammessa la rateizzazione oltre l'anno di competenza, per importi superiori a € 6.000,01 sarà possibile la rateizzazione in 36 o più rate mensili, ai sensi del comma 797 art. 1 della Legge 160/2019, secondo un piano di rateizzazione preventivamente concordato;</p> <p>b) con riferimento agli arretrati, la rateizzazione è ammessa, a partire dall'importo di €. 300,00, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • canone compreso tra € 300,01 e €.2.500,00: fino a 6 rate mensili da corrispondersi entro entro 6 mesi dalla data di notifica dell'accertamento; 	<p>rate. L'Agenzia delle Entrate concede rateizzazioni fino a 72 mensilità. Si ritiene opportuno stabilire una linea di indirizzo per gli uffici in caso di richieste su arretrati molto consistenti. Si propone di stabilire come limite massimo le 60 mensilità, per evitare di trascinare la gestione di regolarizzazioni oltre il quinquennio. I commi 14 e 15 dell'attuale Regolamento vengono abrogati in quanto superati dalla nuova stesura del comma 13.</p>
---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • canone compreso tra € 2.501,01 e € 6.000,00: in rate mensili da definire in un piano di rateizzazione, concordato con il soggetto obbligato, da corrispondersi entro l'anno successivo a quello di notifica dell'accertamento ; • canone superiore a € 6.000,01: è ammessa la rateizzazione in 36 o più rate mensili, ai sensi del comma 797 art. 1 della Legge 160/2019, secondo le modalità previste in un piano di rateizzazione, concordato con il soggetto obbligato; il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 60; i ratei dovranno comunque essere di importo minimo superiore a 150,00 Euro. <p>comma 14 – abrogato comma 15 – abrogato</p>	
--	--	--

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<p><i>Art. 17 Calcolo delle superfici ai fini della determinazione del canone (omissis)</i></p> <p>6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri. <i>(omissis)</i></p> <p>8. Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio (comprese le aree di rispetto per la sicurezza)</p>	<p><i>Art. 17 Calcolo delle superfici ai fini della determinazione del canone (omissis)</i></p> <p>6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri. <i>(omissis)</i></p> <p>8. Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio, comprese le aree di rispetto per la sicurezza di cui al precedente comma 6, che la Giunta comunale, può individuare anche stabilendo una percentuale di</p>	<p>Comma 8. Si ritiene opportuno chiarire il riferimento alle aree di sicurezza, posto che la Giunta comunale, con delibera n.64/2022 ha stabilito, quale parametro per individuare di norma l'estensione delle aree di sicurezza, l'incremento del 20% dei mq effettivi</p>

	incremento forfettaria rispetto ai mq di occupazione effettiva (omissis)	
--	--	--

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
<p><i>Art. 18 Riduzioni ed esenzioni</i> (omissis)</p> <p>4. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:</p> <p>a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ed altri enti o soggetti pubblici, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;</p> <p>b) le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di San Lazzaro, per finalità di interesse generale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l'esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso;</p> <p>c) le iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;</p> <p>d) le occupazioni relative a iniziative oggetto di patrocinio, per cui venga stabilita l'esenzione, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici;</p> <p>e) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;</p> <p>f) le occupazioni con fioriere e vasi o altro arredo ornamentale previste dall'art 17 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico</p> <p>g) le occupazioni temporanee</p>	<p>Art. 18 Riduzioni ed esenzioni (omissis)</p> <p>4. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:</p> <p>I) – OCCUPAZIONI PER LAVORI O SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO</p> <p>a) Le occupazioni previste all'art. 6 comma 1 lettere b) , c) del Regolamento per l'occupazione suolo pubblico. Con riferimento alla lettera c), l'esenzione non riguarda l'occupazione permanente di sottopassi o sovrappassi che intersecano strade comunali;</p> <p>b) le occupazioni relative al servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea;</p> <p>c) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>d) le occupazioni attuate mediante colonnine di ricarica elettrica;</p> <p>II) – OCCUPAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRIVATE DI INTERESSE PUBBLICO O ATTUATE DA SOGGETTI CUI SI RICONOSCE UNA PARTICOLARE TUTELA SOGGETTIVA O OGGETTIVA</p> <p>e) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;</p> <p>f) le occupazioni di suolo pubblico eseguite da "cittadini virtuosi" per l'esecuzione di opere di manutenzione e per altre attività svolte a beneficio della collettività;</p> <p>g) le iniziative/manifestazioni realizzate in collaborazione con il Comune di San Lazzaro, per finalità di interesse gene-</p>	<p>Si è ritenuto di riformulare l'art. 18 comma 4, inserendo nuove casistiche, e inoltre, al fine di facilitarne la lettura, si è ritenuto di dividere i casi di esenzione in 3 tipologie.</p> <p>Punto I) Si è ritenuto corretto rimarcare il concetto che le attività che hanno una rilevanza pubblicistica non devono essere oggetto di pagamento del canone unico per occupazione, indipendentemente che l'attività sia posta in essere da un soggetto pubblico o privato;</p>

<p>oggetto di comunicazione di occupazione con procedura semplificata e occupazioni di pronto intervento per manutenzione di servizi essenziali, come previsto dagli artt 6 e 14 del Regolamento di occupazione suolo pubblico;</p> <p>h) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti;</p> <p>i) le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;</p> <p>j) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>l) le occupazioni, permanenti o temporanee, con tende e simili e le occupazioni effettuate con balconi o simili infissi di carattere stabile;</p> <p>m) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;</p> <p>n) le occupazioni per parcheggi, rampe e simili destinati a soggetti diversamente abili;</p> <p>o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;</p> <p>p) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;</p> <p>q) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;</p> <p>r) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;</p>	<p>rale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l'esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso;</p> <p>h) le iniziative/manifestazioni realizzate da o su incarico del Comune di San Lazzaro, o altri soggetti pubblici, fatti salvi i posteggi assegnati ai sensi della normativa sul commercio in area pubblica;</p> <p>j) le occupazioni relative a iniziative oggetto di patrocinio, per cui venga stabilita l'esenzione, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici;</p> <p>k) le iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;</p> <p>l) le occupazioni per parcheggi, rampe e simili destinati a soggetti diversamente abili;</p> <p>m) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;</p> <p>n) le occupazioni effettuate dai proprietari e dai conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, al fine di provvedere all'esecuzione di opere di regimazione idraulica dei fossi;</p> <p>o) le occupazioni realizzate per l'effettuazione di interventi di rimozione e messa in sicurezza degli edifici con coperture o altri manufatti di cemento amianto.</p> <p>p) le occupazioni di aree cimi-</p>	<p>lettera f) Sono state inserite le colonnine di ricarica elettrica, gratuite ex lege.</p> <p>Punto II) Si è ritenuto di esentare le manifestazioni comunali o organizzate su incarico del Comune, in quanto, in base alla disciplina introdotta dall'art 17 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale, il soggetto debitore del canone unico non è il singolo partecipante, ma l'organizzatore dell'evento che paga un canone unico calcolato in base all'area della manifestazione, indipendentemente dal numero dei partecipanti: se l'organizzatore dell'evento è il Comune appare inappropriata l'applicazione del canone unico;</p>
---	--	---

<p>s) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi e in generale le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;</p> <p>t) le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività;</p> <p>u) le occupazioni di suolo pubblico eseguite da "cittadini virtuosi" per l'esecuzione di opere di manutenzione e per altre attività svolte a beneficio della collettività;</p> <p>v) le occupazioni realizzate per l'effettuazione di interventi di rimozione e messa in sicurezza degli edifici con coperture o altri manufatti di cemento amianto.</p> <p>w) le occupazioni effettuate dai proprietari e dai conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, al fine di provvedere all'esecuzione di opere di regimazione idraulica dei fossi;</p> <p>x) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>y) le occupazioni relative ad accessi carrai e zembrature a terra nei seguenti casi: - accessi ai fondi agricoli; - utilizzati da portatori di handicap; - di enti pubblici Statali, Regionali, Provinciali e Comunali; - relativi alle scuole pubbliche e private;</p> <p>z) le occupazioni il cui canone è inferiore a 12,00 Euro</p>	<p>teriali</p> <p>q) le occupazioni esclusivamente finalizzate all'incremento dell'isolamento termico di edifici esistenti, con occupazione non superiore a centimetri 15 su suolo pubblico rispetto al filo di facciata;</p> <p>r) le occupazioni relative ad accessi carrai e zembrature a terra nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accessi ai fondi agricoli; - utilizzati da portatori di handicap; - di enti pubblici Statali, Regionali, Provinciali e Comunali; - relativi alle scuole pubbliche e private; <p>s) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>III) OCCUPAZIONI DI SUPERFICIE E/O DURATA LIMITATA</p> <p>t) le occupazioni previste dagli artt 6 comma 1 del Regolamento per l'occupazione suolo pubblico, oltre alle lettere b) e c) già richiamate alla lettera a) del presente comma, e le occupazioni previste dall' art. 14 del Regolamento di occupazione suolo pubblico;</p> <p>u) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti;</p> <p>v) le occupazioni effettuate da spuntisti nelle aree dedicate al commercio su area pubblica nel caso in cui la Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, intenda istituire un diritto di segreteria per la partecipazione.</p> <p>w) le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;</p>	<p>lettera q) In relazione agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, si è ritenuto opportuno disciplinare il caso del fabbricato che affaccia su area pubblica, in analogia a quanto avvenuto in altri enti</p> <p>Punto III) Si è ritenuto di precisare che tutte le occupazioni di cui all'art. 6 comma 1 del del Regolamento per l'occupazione suolo pubblico, non sono soggette a Canone Unico, in quanto non rilevanti ai fini dell'imposizione per durata, caratteristiche ed estensione</p> <p>lettera v) trattasi di un caso nuovo, introdotto in quanto è stata rilevata una notevole difficoltà di gestione sul pagamento degli spuntisti, che di solito avviene sempre a posteriori rispetto all'occupazione, in quanto, allo stato attuale, non è possibile dar corso al pagamento in sede di spunta. Questa soluzione viene incontro sia all'esigenza dell'ambulante di sapere già a priori il costo della partecipazione al mercato, sia all'esigenza di semplificare l'attività degli uffici. La scelta ticket di partecipazione da pagare precedentemente alla partecipazione al mercato è una soluzione già adottata con successo anche da altri Comuni</p>
---	---	---

	<p>x) le occupazioni, permanenti o temporanee, con tende e simili e le occupazioni effettuate con balconi o simili infissi di carattere stabile;</p> <p>y) le occupazioni il cui canone è inferiore a 12,00 Euro</p>	
--	--	--

2) Modifiche al Regolamento comunale per l'installazione e l'utilizzo di dehor su suolo pubblico e privato ad uso pubblico:

Vecchio testo	Nuovo testo	Motivazioni
	<p>ART 17 NORMA TRANSITORIA Per limitati periodi di tempo e per circostanze eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione può stabilire deroghe al presente Regolamento.</p>	<p>Trattasi di disposizione di allineamento all'utilizzo della procedura semplificata nei casi di proseguimento di utilizzo del suolo pubblico</p>

oOo

Proposta N. 2022 / 2073

2.1 SETTORE SUAP, SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2^ AREA E PATRIMONIO

OGGETTO: REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI DEHOR E APPROVAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/12/2022

IL DIRIGENTE
TUDISCO ANNA MARIA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

OGGETTO: REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI DEHOR E APPROVAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/12/2022

IL DIRIGENTE
GIULIANO GIOVANNA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 63 del 28/12/2022

2.1 SETTORE SUAP, SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2^ AREA E PATRIMONIO

Oggetto: REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI DEHOR E APPROVAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IADEVAIA ROSA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 28/12/2022

Oggetto: REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI DEHOR E APPROVAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO.

Si dichiara l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 02/01/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 18/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005